

## **Codice delle obbligazioni**

**(CO)**

**(Valore nominale minimo delle azioni)**

### **Modifica del 15 dicembre 2000**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto dell'11 settembre 2000<sup>1</sup> della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati;

visto il parere del Consiglio federale del 13 giugno 2000<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

Il Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911<sup>3</sup> è modificato come segue:

*Art. 622 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il valore nominale dell'azione non può essere inferiore a 1 centesimo.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 28 dicembre 2000<sup>4</sup>

Termine di referendum: 7 aprile 2001

1 FF 2000 4798

2 FF 2000 3765 n. 2.2.1

3 RS 220

4 FF 2000 5351